



19387-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELO CAPUTO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1355/2023
PAOLA BORRELLI		UP - 21/04/2023
MATILDE BRANCACCIO		R.G.N. 41862/2022
VINCENZO SGUBBI		
ROSARIA GIORDANO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CASCIO GANDOLFA nato a CASTELLANA SICULA il 16/05/1970

avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore delle parti civili costituite, avv. FRANCESCO COSTANTINO, il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

udito il difensore dell'imputata, avv. LUIGI MICELI, anche in sostituzione per delega orale dell'avv. ROBERTO FABIO TRICOLI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna resa in primo grado nei confronti della ricorrente.

Q

L'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato dall'abuso di relazioni domestiche in quanto, al fine di trarne profitto, si impossessava della somma di euro 50.000,00 di proprietà di Antonio Pace, Giuseppe Pace e Gandolfo Pace, sottraendola ai medesimi, che la detenevano all'interno della cassaforte del primo, alla quale ella aveva accesso in qualità di addetta alle pulizie.

2. Avverso tale sentenza la CASCIO ha proposto ricorso per cassazione per mezzo dei difensori di fiducia avv.ti Roberto Fabio Tricoli e Luigi Miceli, articolando due motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Mediante il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 124 cod.pen. e 336 e 529 cod.proc.pen. In particolare, la CASCIO assume che l'azione penale dovrebbe ritenersi improcedibile per tardività della querela, in quanto la stessa è stata proposta solo nella data del 23 settembre 2015, sebbene, come attestato anche dalle decisioni di merito, il furto sarebbe stato commesso nel periodo ricompreso tra il mese di gennaio e quelli di aprile o maggio dell'anno 2015.

2.2. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 191 e 234 cod.proc.pen. deducendo l'inutilizzabilità dei filmati video acquisiti all'udienza dibattimentale del 16 aprile 2018 poiché contenenti una estrazione solo parziale, effettuata da Giuseppe Pace, di alcuni file del disco rigido delle telecamere installate all'interno dell'abitazione dove sarebbero avvenuti i fatti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

La giurisprudenza di questa Corte ha da lunghissimo tempo chiarito, sulla questione, che il termine di tre mesi per esercitare il diritto di querela decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato, senza che a tal fine sia sufficiente un mero sospetto (Sez. 3, n. 339 del 29/01/1964, Rv. 099081 - 01).

Pertanto, a differenza di quanto assunto dalla difesa della ricorrente, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo

completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi. Pertanto, ove siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod.pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma quando dall'esito di tali indagini, abbia conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081 - 01; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Rv. 261018 - 01). In sostanza, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì da quello in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato (v., tra le altre, Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, Rv. 276732-01; Sez. 2, n. 2863 del 27/01/1999, Rv. 212867 - 01).

Orbene, applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, la querela deve ritenersi tempestivamente presentata da Antonio Gandolfo nella data del 23 settembre 2015, poiché, sebbene già nella primavera dell'anno 2015 egli avesse il sospetto che l'imputata potesse essere l'autrice dei furti non aveva neppure escluso che i soldi potessero essere stati presi da altre persone, compresi i figli cui aveva inizialmente taciuto l'accaduto. Pertanto, solo dopo aver installato, nel medesimo periodo, e dunque tempestivamente, un impianto di videosorveglianza nel proprio appartamento aveva potuto avere una ragionevole certezza, dei propri sospetti nei confronti della CASCIO solo nel settembre 2015 a seguito del riscontrato accesso furtivo del ricorrente alla cassaforte.

2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato.

Occorre premettere che alcuna inutilizzabilità, tale da determinare un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato è grado del giudizio, è prevista per l'ipotesi nella quale venga acquisito in dibattimento, su richiesta di parte, un file estratto solo parzialmente dal supporto magnetico di un impianto di videosorveglianza.

Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto, nell'ambito del giudizio di primo grado, e non solo con i motivi di appello, come ha correttamente sottolineato la Corte territoriale, chiedere l'acquisizione e la visione integrale della registrazione o contestare la genuinità di quella acquisita.

Del resto, quanto estratto dai filmati neppure è risultato rilevante per la pronuncia di condanna nella misura in cui la stessa imputata ha ammesso di essersi avvicinata alla cassaforte, negando, tuttavia, che ciò sarebbe avvenuto per commettere l'azione furtiva.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

4. La ricorrente deve essere inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti civili costituite a mezzo di unico difensore, determinate, tenendo conto dell'attività processuale svolta dalle stesse e dei parametri di riferimento, nell'importo di euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2023

Il Consigliere Estensore  
Rosaria Giordano



Il Presidente

Angelo Caputo

